



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Registro Deliberazioni del 10-04-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di aprile alle ore 9:30, *in videoconferenza*, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Carminati Franco	P	Adamoli Patrizia	P
Panzeri Marco	P	Commito Chiara	A
Sala Edoardo	P	Penati Cristina	P
Colombo Gabriele	P	Sala Luigi	A
Bosetto Elisabetta	P	Blatti Davide Giuseppe	P

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Balestra.

Il Signor Carminati Franco, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO che tale stato di emergenza, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, n. 125, è stato prorogato al 31.01.2021 e che il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, art. 1 c. 1, ha deliberato un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

RICHIAMATO l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17.03.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24.04.2020, n. 27, contenente: «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 22.10.2020 relativo alle "misure di semplificazione in materia di organi Collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18 connesse all'emergenza epidemiologia da Covid-19 - modalità di gestione delle sedute di Consiglio e di Giunta Comunale in video conferenza";

RILEVATO che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato possono consentire lo svolgimento di sedute in modalità di video conferenza anche da postazioni diverse;

DATO ATTO che nella presente seduta:

- è stato permesso al Sindaco di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati di voto;
- è stato permesso al Segretario Comunale verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- è stata disposta la registrazione della seduta in video conferenza attraverso l'applicativo denominato "Zoom";

IL CONSIGLIERE DELEGATO AL BILANCIO

Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 10-04-2021 - Comune di Montevicchia

Illustra l'argomento precisando che, per quanto riguarda tale imposta, ci sarebbero margini di manovra e le aliquote vanno da zero a vari mix possibili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Consigliere delegato al Bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina dell'IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto delle aliquote.»;

DATO ATTO che, il Ministero dell'Interno con Decreto del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18/01/2021, ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 30, comma 4 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 ha ulteriormente differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;

VISTI:

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU e che più precisamente prevede:
«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;
- la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 599 della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) che testualmente recita:

"In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate";

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n. 19 del 19/06/2020 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l'anno 2021 le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2020 e più precisamente:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOT E IMU ‰
1	ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	6
2	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CAT. A/10 (uffici), C/1 (negozi), C/3 (laboratori artigianali)	9,6
3	FABBRICATI CAT. D (ESCLUSO CAT. D/10)	9,6
4	ALTRI FABBRICATI	10,6
5	AREE FABBRICABILI	10,6
6	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00
7	IMMOBILI MERCE (Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,50
8	TERRENI AGRICOLI	ESENTI

RITENUTO altresì di confermare la detrazione prevista dalla normativa vigente di **€ 200,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;

VISTE le disposizioni di Legge in precedenza richiamate;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI	8	Carminati Franco, Panzeri Marco, Adamoli Patrizia, Colombo Gabriele, Sala Edoardo, Penati Cristina, Bosetto Elisabetta, Blatti Davide Giuseppe
ASSENTI	2	Commuto Chiara, Sala Luigi
ASTENUTI	0	
VOTANTI	8	Carminati Franco, Panzeri Marco, Adamoli Patrizia, Colombo Gabriele, Sala Edoardo, Penati Cristina, Bosetto Elisabetta, Blatti Davide Giuseppe
FAVOREVOLI	8	Carminati Franco, Panzeri Marco, Adamoli Patrizia, Colombo Gabriele, Sala Edoardo, Penati Cristina, Bosetto Elisabetta, Blatti Davide Giuseppe
CONTRARI	0	

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. DI CONFERMARE** per l'anno 2021 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOT E IMU ‰
1	ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	6
2	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CAT. A/10 (uffici), C/1 (negozi), C/3 (laboratori artigianali)	9,6
3	FABBRICATI CAT. D (ESCLUSO CAT. D/10)	9,6
4	ALTRI FABBRICATI	10,6
5	AREE FABBRICABILI	10,6
6	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00
7	IMMOBILI MERCE (Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,50
8	TERRENI AGRICOLI	ESENTI

- 3. DI CONFERMARE** altresì, la **detrazione** prevista dalla normativa vigente pari a **€ 200,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7.

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2021.

5. DI DISPORRE CHE copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione dell'imminenza della scadenza del termine di legge;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con successiva e separata votazione, resa nelle forme di legge, e con la seguente votazione:

PRESENTI	8	Carminati Franco, Panzeri Marco, Adamoli Patrizia, Colombo Gabriele, Sala Edoardo, Penati Cristina, Bosetto Elisabetta, Blatti Davide Giuseppe
ASSENTI	2	Commito Chiara, Sala Luigi
ASTENUTI	0	
VOTANTI	8	Carminati Franco, Panzeri Marco, Adamoli Patrizia, Colombo Gabriele, Sala Edoardo, Penati Cristina, Bosetto Elisabetta, Blatti Davide Giuseppe
FAVOREVOLI	8	Carminati Franco, Panzeri Marco, Adamoli Patrizia, Colombo Gabriele, Sala Edoardo, Penati Cristina, Bosetto Elisabetta, Blatti Davide Giuseppe
CONTRARI	0	

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Franco Carminati

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Balestra

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-04-2021

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Balestra

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere tecnico**

Data: 31-03-2021

Il Responsabile del servizio

Balestra Giovanni

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere contabile**

Data: 31-03-2021

Il Responsabile del servizio

Balestra Giovanni



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Registro Deliberazioni del 10-04-2021

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - CONFERMA PER L'ANNO 2021.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 13-04-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 13-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Balestra

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Registro Deliberazioni del 10-04-2021

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - CONFERMA PER L'ANNO 2021.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-04-2021

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Balestra

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*